

COMMISSIONE XII

AFFARI SOCIALI

17.

SEDUTA DI VENERDÌ 11 NOVEMBRE 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO BOGI**

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
Bogi Giorgio, <i>Presidente</i>	3
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti (<i>Approvato dalla XII Commissione permanente della Camera e modificato dalla XI Commissione permanente del Senato</i>) (3063-B)	3
Bogi Giorgio, <i>Presidente</i>	3, 4
Armellin Lino	4
Dignani Grimaldi Vanda	4
Perani Mario, <i>Relatore</i>	3
Spini Valdo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	4
Votazione nominale:	
Bogi Giorgio, <i>Presidente</i>	5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 8,45.

LEDA COLOMBINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Valdo Spini sostituisce il deputato Sergio Moroni per la seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti (Approvato dalla XII Commissione permanente della Camera e modificato dalla XI Commissione permanente del Senato) (3063-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 6 ottobre 1988 e modificato dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 ottobre 1988.

Comunico che in data 10 novembre 1988 la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione: « La Commissione bilancio è favorevole alla soppressione dell'articolo 5 solo in quanto la norma soppressa sia inserita nel testo del decreto delegato

previsto dall'articolo 2 della legge n. 291 del 26 luglio 1988 ».

L'onorevole Perani ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

MARIO PERANI, *Relatore*. Il provvedimento in esame reca norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti. In particolare, esso disciplina il diritto all'indennità di accompagnamento e la sua misura e periodicità, la speciale indennità in favore dei ciechi parziali cosiddetti « ventesimisti » e l'indennità di comunicazione in favore dei sordomuti.

Il Senato ha soppresso l'articolo 5 del testo approvato da questa Commissione nella seduta del 6 ottobre 1988. In quella occasione rilevai nella relazione che sarebbe stato opportuno procedere allo stralcio di quell'articolo, in quanto lo ritenevo avulso dal resto del provvedimento. La Commissione, invece, sottolineando l'esigenza di approvare rapidamente il disegno di legge, vi inserì anche la norma dell'articolo 5.

Vorrei, inoltre, far rilevare che il Senato, avendo soppresso l'articolo 5, ha conseguentemente soppresso anche il comma 4 dell'articolo 6 per il quale: « Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, provvede ad emanare norme dirette all'attuazione dell'articolo 5 ».

Ritengo che la Commissione possa rapidamente approvare il provvedimento nel testo licenziato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

LINO ARMELLIN. Condivido in buona parte le osservazioni del relatore.

Vorrei sottolineare che, a mio avviso, si dovrebbe parlare non tanto di stralcio dell'articolo 5, perché contenente materia estranea all'oggetto del provvedimento, ma di vera e propria impossibilità di elevare all'ottanta per cento la riduzione della capacità lavorativa per avere diritto all'assegno previsto dalla legge n. 118 del 1971, in assenza di altri provvedimenti che siano in grado di garantire agli invalidi l'inserimento nel mondo del lavoro. Si tratta di considerazioni che abbiamo già avuto modo di svolgere in sede di esame del famoso decreto sulle tabelle di invalidità e che, speriamo, il Governo terrà nel dovuto conto.

VANDA DIGNANI GRIMALDI. Il gruppo comunista acconsentì, in sede di prima lettura, a ritirare il proprio emendamento soppressivo dell'articolo 5, comprendendo le ragioni di urgenza addotte per la sollecita approvazione del provvedimento.

A questo punto, dopo la soppressione di quell'articolo da parte del Senato, preannunciamo il nostro convinto voto favorevole sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo sottolinea il valore sociale di questo provvedimento e dei benefici da esso recati.

Poiché è necessario che esso diventi operante entro il 31 dicembre per non perdere gli stanziamenti previsti nella finanziaria, il Governo ne sollecita l'immediata approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla XI Commissione permanente del Senato.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

(Elevazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa).

1. Ai fini del conseguimento dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve essere accertata nei confronti degli invalidi civili una riduzione della capacità lavorativa superiore all'ottanta per cento.

La XI Commissione del Senato lo ha soppresso. Poiché nessuno ne chiede il ripristino, s'intende accolta la soppressione apportata dalla XI Commissione del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

(Norme transitorie).

1. Ai ciechi assoluti, di età inferiore ai 18 anni, titolari della pensione di cui al terzo comma dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, verrà erogata, in sostituzione della medesima, l'indennità di accompagnamento secondo le disposizioni della presente legge, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della stessa.

2. Le domande pendenti presso i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica all'atto della data di entrata in vigore della presente legge sono definite secondo le disposizioni della medesima. Per i minori ciechi assoluti la richiesta diretta al conseguimento della pensione si intende rivolta all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento.

3. I titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti non sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa superiore all'80 per cento continuano a percepirlo nella misura erogata

alla data di entrata in vigore della presente legge; tale importo non sarà soggetto a rivalutazioni periodiche o straordinarie, né ad ulteriori aumenti.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, provvede ad emanare norme dirette all'attuazione dell'articolo 5.

La XI Commissione del Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito della soppressione dell'articolo precedente, è diventato articolo 5:

ART. 5.

(Norme transitorie).

1. Ai ciechi assoluti, di età inferiore ai 18 anni, titolari della pensione di cui al terzo comma dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, verrà erogata, in sostituzione della medesima, l'indennità di accompagnamento secondo le disposizioni della presente legge, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della stessa.

2. Le domande pendenti presso i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica all'atto della data di entrata in vigore della presente legge sono definite secondo le disposizioni della medesima. Per i minori ciechi assoluti la richiesta diretta al conseguimento della pensione si intende rivolta all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento.

3. I titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti non sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa superiore all'80 per cento continuano a percepirlo nella misura erogata alla data di entrata in vigore della presente legge; tale importo non sarà soggetto a rivalutazioni periodiche o straordinarie, né ad ulteriori aumenti.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti » *(Approvato dalla XII Commissione permanente della Camera e modificato dalla XI Commissione permanente del Senato)* (3063-B):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Hanno votato sì	28
Hanno votato no	0

Hanno votato sì:

Armellin, Artioli, Augello, Benevelli, Bernasconi, Bogi, Borra, Brunetto, Castagnetti, Ceci Bonifazi, Colombini, Dal Castello, Dignani Grimaldi, Fachin Schiavi, Lo Cascio Galante, Mainardi Fava, Montanari Fornari, Nenna D'Antonio, Orsini Bruno, Pellegatti, Perani, Renzulli, Rinaldi, Rivera, Saretta, Spini, Tagliabue, Volponi.

La seduta termina alle 9.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA